

Ammissione degli interessi passivi erariali nello stato passivo di una procedura di crisi di impresa

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 23 Aprile 2024

Nel contesto del progetto di stato passivo per debiti erariali, la Cassazione ha chiarito che i tassi d'interesse, modificati periodicamente e pubblicati ufficialmente, non necessitano di specificazione dettagliata nei calcoli presentati all'amministrazione fallimentare. Questo perché sono facilmente reperibili e conoscibili, basandosi su dati normativamente stabiliti e su operazioni matematiche semplici. La necessità di una esplicitazione dettagliata del calcolo non è dunque richiesta, semplificando la procedura di verifica degli interessi in contesti di fallimento. Quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione della Corte di Cassazione per i creditori in una procedura fallimentare?

Quanto alle **modalità di quantificazione degli interessi** nell'ambito del **progetto di stato passivo** in riferimento alle **insinuazioni per debiti erariali**, la circostanza che i **saggi d'interesse** pur modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell'Agenzia delle entrate, siano pur sempre soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o in forma equipollente, non richiede che essi debbano essere esplicitati, proprio perché si tratta di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque agevolmente conoscibili e individuabili dall'interessato. Va **escluso quindi che si debbano esplicitare le modalità di calcolo** che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi qualora esse siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.

Il caso: quantificazione degli interessi e debiti erariali

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti principi in tema di modalità di quantificazione degli interessi nell'ambito del progetto di stato passivo in riferimento alle insinuazioni per debiti erariali. Nel caso di specie, oggetto del giudizio era in particolare l'**ammissione allo stato passivo di crediti tributari e soprattutto dei relativi interessi**. L'Agenzia delle Entrate aveva infatti proposto domande d'insinuazione tardiva nel fallimento per crediti erariali, sanzioni e interessi, come risultanti dalle partite di ruolo. La creditrice aveva ottenuto, però, l'**ammissione**



per i soli importi delle imposte, con esclusione degli interessi, per i qual

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento